COMUNE DI MALETTO Città Metropolitana di Catania



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 42 del 21/10/2023

Art. 1 – Istituzione

Con l'approvazione del presente regolamento è istituita la consulta giovanile del comune di Maletto.

La consulta giovanile malettese si configura come strumento autonomo e permanente volto ad assicurare ai giovani le condizioni per intervenire direttamente, contribuendo con le proprie proposte e con i propri pareri, nella fase d'impostazione delle decisioni che, a livello istituzionale, saranno assunte sulle tematiche giovanili.

Art. 2 – Finalità

Nell'ambito delle competenze che le sono attribuite, la consulta giovanile comunale:

- attiva e promuove progetti, iniziative, dibattiti, ricerche ed incontri;
- attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- attiva e promuove rapporti permanenti con le altre consulte giovanili ed i forum presenti nel territorio provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
- raccoglie informazioni nei settori di interesse giovanile, quali scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, ambiente, vacanze e turismo.

La consulta giovanile malettese realizza le suddette attività direttamente, con ricerche autonome e con mezzi propri, ovvero avvalendosi delle strutture amministrative comunali e delle eventuali risorse economiche a propria disposizione, nei limiti di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 3 – Organi

Costituiscono organi della consulta giovanile l'assemblea e il consiglio direttivo, quest'ultimo composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario e da due consiglieri.

Art. 4 – Adesione alla consulta giovanile

Possono aderire alla consulta giovanile coloro che hanno un'età compresa tra i sedici e i trentacinque anni, purché residenti nel comune di Maletto.

L'adesione avviene dietro formale istanza da presentare, utilizzando modelli appositamente predisposti, all'ufficio comunale dei servizi sociali e può avvenire in qualunque momento.

L'adesione alla consulta giovanile e le cariche elettive in essa eventualmente ricoperte non danno diritto ad alcun compenso economico o di altro tipo né al rimborso delle spese vive sostenute.

Gli aderenti alla consulta giovanile decadono automaticamente al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Art. 5 – Assemblea

L'assemblea, costituita da tutti gli aderenti alla consulta giovanile malettese, è l'organo che ne detta gli indirizzi e ne stabilisce le scelte programmatiche, dibattendo ed elaborando le tematiche connesse alle finalità di cui all'articolo 2 ed esprimendo in merito i propri indirizzi.

Le funzioni che competono all'assemblea sono:

- a) l'approvazione della programma delle attività da svolgere per ciascun anno e della relazione consuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente, secondo le indicazioni fornite del consiglio direttivo:
- b) l'elezione del presidente;
- c) la formulazione di proposte e di pareri inerenti ad iniziative sul mondo giovanile;
- d) la costituzione di gruppi di lavoro;
- e) l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del consiglio direttivo, che deve essere proposta dai tre quarti degli aderenti alla consulta ed approvata dai due terzi della medesima;
- f) l'adozione di eventuali regolamenti interni relativi al proprio funzionamento ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 13 del presente regolamento;
- g) ogni altra attività connessa e consequenziale a quelle sopra indicate che non rientri nelle competenze del consiglio direttivo o degli organi che ne fanno parte.

Art. 6 – Composizione e funzionamento dell'assemblea

L'assemblea della consulta è presieduta e convocata dal presidente del consiglio direttivo, individuato secondo le modalità previste dal successivo articolo 9.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno, di regola non oltre il 28 febbraio, per l'approvazione del programma delle attività da svolgere nell'anno in corso e della relazione consuntiva dell'attività svolte dell'anno precedente, secondo le indicazioni del consiglio direttivo.

L'assemblea è altresì convocata dal presidente:

- di propria iniziativa, qualora ne ravvisi la necessità;
- su formale richiesta dei tre quinti dei suoi componenti;
- su formale richiesta dei tre quinti dei componenti del consiglio direttivo.

Gli avvisi di convocazione devono essere rivolti dal presidente mediante mail, pec, sms o messaggi whatsApp ad ogni aderente almeno quarantotto ore prima del giorno fissato per la riunione.

Il presidente può richiedere che alle adunanze dell'assemblea partecipino esperti, rappresentanti del comune di Maletto o componenti di altre associazioni o di comitati, oltre che il sindaco, i consiglieri e gli assessori comunali, il segretario o altri dipendenti comunali.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi aderenti. In seconda convocazione, che deve tenersi almeno un'ora dopo quello indicata per la prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia la presenza dei suoi componenti.

L'assemblea delibera validamente a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lett. e), del presente regolamento.

Art. 7 – Gruppi di lavoro

I gruppi di lavoro sono organi interni ed ausiliari dell'assemblea che di volta in volta, a seconda delle esigenze, ne stabilisce l'istituzione, la tematica da sviluppare, la composizione e le scadenze temporali.

Ogni gruppo di lavoro elegge al proprio interno un coordinatore.

Durante il periodo di operatività, il coordinatore relazionerà costantemente all'assemblea e al consiglio direttivo, intervenendo senza diritto di voto nelle sedute di quest'ultimo organo in cui vengono discusse le tematiche inerenti al proprio gruppo di lavoro. Al termine del lavoro il gruppo relazionerà all'assemblea su quanto elaborato.

Art. 8 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di impulso della consulta giovanile ed attua gli indirizzi espressi dall'assemblea.

Il consiglio direttivo elabora il programma delle attività da svolgere per ciascun anno e la relazione consuntiva delle attività svolte dalla consulta giovanile nell'anno precedente.

Art. 9 – Composizione, elezione e funzionamento del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto dai soggetti specificati nell'articolo 3 del presente regolamento. Tutti i componenti del consiglio direttivo rimangono in carica due anni.

La prima elezione del presidente del consiglio direttivo è regolata secondo quanto disposto dall'articolo 16 del presente regolamento. Successivamente, le elezioni per il rinnovo del presidente del consiglio direttivo hanno luogo entro i trenta giorni successivi alla scadenza del mandato o all'approvazione della mozione di sfiducia di cui all'articolo 5, comma 2, lett. e), del presente regolamento, od alla cessazione dalla carica per qualsiasi altra ragione. Il presidente e i componenti del consiglio direttivo continuano ad esercitare i propri poteri fino all'insediamento degli organi subentranti.

Possono ricoprire il ruolo di presidente del consiglio direttivo tutti gli aderenti alla consulta che non abbiano superato il trentatreesimo anno di età, al fine di garantire la copertura dell'intero mandato successivo. Il presidente del consiglio direttivo può essere rieletto una sola volta.

I membri dell'assemblea che intendono candidarsi a ricoprire il ruolo del presidente del consiglio direttivo devono manifestare tale volontà in forma scritta, su appositi modelli predisposti

dall'ufficio comunale dei servizi sociali, entro il termine dei trenta giorni precedenti alla data stabilita per le elezioni. È cura del responsabile dell'area amministrativa del comune di Maletto affiggere l'elenco dei candidati presso l'ufficio dei servizi sociali nei quindici giorni precedenti alla data fissata per le elezioni.

L'elezione del presidente del consiglio direttivo avviene a scrutinio segreto. I componenti dell'assemblea potranno esprimere una sola preferenza nella scheda con i nomi prestampati dei candidati alla presidenza del consiglio direttivo, apponendo un segno al fianco del nome del candidato prescelto.

Risulta eletto presidente colui che avrà riportato il maggior numero di preferenze individuali. A parità di voti si procederà al ballottaggio; se anche questo non dovesse risultare decisivo, verrà proclamato presidente il candidato più anziano per età.

Il presidente eletto nomina, scegliendoli tra i componenti dell'assemblea, gli altri componenti del consiglio direttivo, individuando tra questi anche il vicepresidente, destinato a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento e nell'ipotesi di dimissioni, ed il segretario, al quale spetta l'attività di verbalizzazione prevista dal successivo articolo 12.

In caso di cessazione, per qualunque ragione, di uno dei componenti del consiglio direttivo, il presidente provvede alla sua sostituzione tra i componenti dell'assemblea; il componente così individuato rimane in carica fino alla scadenza del mandato originario del consiglio direttivo. In caso di cessazione del presidente, il suo ruolo viene ricoperto dal vicepresidente fino alle elezioni del nuovo consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo, convocato dal presidente secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 4, del presente regolamento, è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri e le sue decisioni sono valide se assunte dalla metà più uno dei componenti presenti.

Art. 10 - Presidente

Il presidente ha la rappresentanza della consulta giovanile malettese e compie tutti gli atti che gli vengono delegati dall'assemblea e dal consiglio direttivo. Il presidente rappresenta la consulta nei rapporti con l'ufficio comunale dei servizi sociali e con tutta l'amministrazione comunale.

Il presidente convoca, presiede, dirige e coordina l'assemblea ed il consiglio direttivo secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Il presidente del consiglio direttivo partecipa all'elezione dei componenti della consulta giovanile regionale secondo quanto disposto dalla l. r. 13 novembre 2019, n. 18.

Art. 11 – Ineleggibilità ed incompatibilità

Non possono aderire agli organi della consulta giovanile del comune di Maletto coloro che fanno parte delle consulte giovanili di altri comuni e coloro che svolgono attività istituzionali e/o di rappresentanza presso altri enti od organi civici e politici a tutti i livelli.

Per l'adesione alla consulta giovanile comunale e per le cariche individuate nel presente regolamento valgono le medesime cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità previsti dalla normativa nazionale e regionale.

La carica di presidente della consulta è incompatibile con quella di rappresentante di altra associazione od organizzazione politica o sindacale operante nel comune di Maletto. Entro cinque giorni dall'elezione, il presidente eletto ha l'obbligo di optare per una delle cariche eventualmente ricoperte, pena la decadenza dalla carica.

In caso di incompatibilità sopravvenuta, il componente dell'assemblea o del consiglio direttivo decade automaticamente dalla carica, senza necessità di alcuna comunicazione formale.

Art. 12 - Verbalizzazione

Per ogni seduta dell'assemblea e del consiglio direttivo, il segretario cura la redazione di un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere approvato in una della sedute successive da parte dei rispettivi organi. In caso di assenza od impedimento del segretario, la verbalizzazione sarà curata dal consigliere del direttivo più giovane per età e, in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, da quello più anziano.

Copia del verbale di ogni seduta dell'assemblea e del consiglio direttivo sarà trasmesso al sindaco, all'assessore ai servizi sociali e al presidente del consiglio comunale e pubblicato all'albo pretorio del comune di Maletto per i successivi quindici giorni.

Art. 13 – Regolamenti interni

La consulta giovanile può dotarsi di uno o più regolamenti interni, integrativi del presente atto regolamentare, purché con esso non contrastanti.

Art. 14 – Strumenti a disposizione della consulta giovanile

Per lo svolgimento delle funzioni della consulta giovanile, il comune di Maletto mette a disposizione:

- l'albo pretorio comunale;
- il sito internet del comune;
- stampati e materiale di cancelleria.

Inoltre, per il suo funzionamento e per i propri fini istituzionali, la consulta giovanile malettese si avvale, tramite il proprio presidente, del personale e delle attrezzature tecniche appositamente individuati dal responsabile dell'area amministrativa comunale.

La consulta giovanile si avvale inoltre della collaborazione dell'assessore comunale alle politiche giovanili e del presidente del consiglio comunale affinché la propria attività trovi adeguato riscontro presso gli organismi comunali e le sedi istituzionali opportune.

Compatibilmente alle disponibilità dell'ente e tenuto conto delle disposizioni in materia di finanza pubblica, nel bilancio di previsione del comune di Maletto possono essere previste eventuali risorse economiche da assegnare in favore della consulta giovanile.

Art. 15 - Sede

Le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo si svolgono presso i locali appositamente individuati presenti nella casa comunale.

Art. 16 – Disposizione transitoria

Al fine di procedere alla costituzione per la prima volta degli organi della consulta giovanile malettese, gli uffici comunali provvedono a dare ampia pubblicità del presente regolamento e ad informare con strumenti adeguati i soggetti interessati a farne parte.

Mediante avviso pubblico, l'assessore ai servizi sociali invita coloro che posseggono i requisiti richiesti dal presente regolamento a manifestare la propria volontà di adesione alla consulta giovanile entro il termine dei successivi trenta giorni.

Decorso il suddetto termine, l'assessore ai servizi sociali convoca la prima seduta dell'assemblea, chiamando a parteciparvi tutti coloro che hanno manifestato la volontà di aderirvi.

Nella prima seduta dell'assemblea si terrà l'elezione del presidente del consiglio direttivo, che è individuato secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 9 del presente regolamento. Gli altri componenti del consiglio direttivo sono nominati secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 9 del presente regolamento.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento e sino a quando non siano stati eventualmente approvati i regolamenti di cui all'art. 13 del presente atto, per il funzionamento della consulta giovanile malettese valgono le leggi, le normative ed i regolamenti comunali vigenti.

L'entrata in vigore del presente regolamento, che coincide con la data dell'esecutività della delibera approvativa del medesimo, determina l'immediata abrogazione della normativa interna all'ente con esso contrastante.

L'atto deliberativo del presente regolamento viene trasmesso al dipartimento regionale per le autonomie locali in virtù di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della 1. r. 13 novembre 2019, n. 18.
